



STATUTO

DEL CAMPER CLUB ALTO ADIGE - SÜDTIROL

COSTITUZIONE

Art. 1.- E' costituito con sede in Bolzano, presso A.C.I. - Corso Italia 19/A - l'Associazione Provinciale denominata "CAMPER CLUB ALTO ADIGE - SÜDTIROL"

FINALITA'

Art. 2.- L'Associazione, apolitica e priva di scopo di lucro, con la propria attività si propone di:

- a) intraprendere tutte le possibili azioni intese alla salvaguardia dei diritti della categoria e dei soci;
- b) svolgere opera di sensibilizzazione ecologica e di rispetto dell'ambiente in funzione dell'uso del veicolo attrezzato per il tempo libero (finalità ecologica);
- c) promuovere lo scambio di informazioni tra i soci su viaggi ed itinerari diversi (finalità culturale);
- d) promuovere una maggior conoscenza tra i soci in vista dell'organizzazione di eventuali viaggi di gruppo (finalità sociale -ricreativa);
- e) ricercare gli strumenti per attuare un migliore e più economico godimento dei mezzi in possesso dei soci, quali parchi di sosta e di rimessaggio attrezzati, anche in relazione alle ultime proposte di legge od altro;
- f) promuovere iniziative per la creazione di strutture finalizzate ad ospitare utenti provenienti da altre zone a scopo turistico, facilitandone l'informazione in relazione alle possibilità di sosta e ristoro nella Provincia.

SOCI

Art. 3.- Sono soci dell'Associazione i fondatori della stessa. La medesima qualifica di socio, con pari diritti e doveri, viene attribuita ad ogni possessore di Camper, Autocaravan, Motorhome o mezzi affini, che presenti richiesta in tal senso e che versi la quota associativa stabilita di anno in anno dall'Assemblea dei soci.

Art. 4.- La qualità di socio si perde per:

- a) recesso da comunicarsi per iscritto al Consiglio Direttivo;
- b) cancellazione a seguito del mancato versamento della quota sociale;
- c) radiazione. Questa è pronunciata dal Consiglio Direttivo qualora il socio abbia tenuto un comportamento definito contrario allo spirito dell'Associazione. La decisione in merito è comunicata al socio il quale, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere contro di essa al Collegio dei Probiviri del Club.

ORGANI

Art. 5.- Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Revisori dei Conti;
- e) il Collegio dei Probiviri.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 6.- L'Assemblea è costituita da tutti i soci in regola con quanto disposto dall'Art. 3 del presente Statuto e dispongono di un

voto ciascuno.

L'Assemblea ha tutti i poteri per conseguire gli scopi sociali ed in particolare:

- a)** approva il bilancio preventivo e quello consuntivo;
- b)** elegge i componenti del Consiglio Direttivo, i Revisori dei Conti ed i Provisori;
- c)** delibera sugli argomenti dei quali, prima della convocazione, sia richiesta l'iscrizione all'ordine del giorno dal Consiglio Direttivo o da almeno 1/10 (un decimo) dei soci aventi diritto al voto;
- d)** delibera sugli altri argomenti espressamente demandati alla sua competenza dalla legge e dalle norme del presente Statuto.

Art. 7.- L'Assemblea dei soci, da convocarsi almeno una volta all'anno presso la sede sociale o in altro luogo della Provincia di Bolzano, si riunisce in seduta ordinaria non oltre il 15 febbraio di ogni anno allo scopo di approvare il bilancio consuntivo, nonché quello preventivo, e per la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Si riunisce in seduta straordinaria ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta scritta da almeno 1/10 (un decimo) dei soci iscritti ed in regola.

Art. 8.- L'Assemblea dei soci è convocata dal Presidente del Club mediante avviso esposto nei locali della sede e pubblicato nell'eventuale organo ufficiale di stampa, nonché mediante invito spedito per posta ordinaria ad ogni socio avente diritto al voto, almeno 10 (dieci) giorni prima di quello fissato per la prima convocazione.

L'avviso e l'invito indicano gli argomenti all'ordine del giorno, l'ora, il giorno ed il luogo della riunione, e, per il caso in cui non potesse deliberarsi per mancanza del numero legale, l'ora, il giorno ed il luogo della seconda convocazione, la quale dovrà effettuarsi non meno di un'ora dopo quella fissata per la prima convocazione.

Ogni socio potrà delegare per iscritto a

rappresentarlo in Assemblea un altro socio, ma nessun socio potrà rappresentare più di tre soci.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità, i membri del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto né possono rappresentare per delega altri soci.

Art. 9.- L'Assemblea dei soci è regolarmente costituita, tanto in sede ordinaria quanto in sede straordinaria, in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati aventi diritto di voto, ed in seconda convocazione con *con qualsiasi numero di presenti*.

Tutte le deliberazioni, tanto in sede ordinaria quanto in sede straordinaria, sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Club, o, in caso di sua assenza o impedimento, spetta all'Assemblea stessa eleggere il suo Presidente.

Il Presidente dell'Assemblea, a sua volta, designa un socio ad esercitare le funzioni di Segretario. Ove del caso, il Presidente potrà designare due o più scrutatori.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe e, in genere, il diritto di intervento all'Assemblea.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 10.- Il Consiglio Direttivo del Club è composto da 9 (nove) soci eletti a scrutinio segreto dall'Assemblea. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica 2 (due) anni e possono essere rieletti.

Art. 11.- Il Consiglio Direttivo è l'organo di esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea: è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione e può deliberare su tutte le materie non riservate specificamente alla competenza dell'Assemblea medesima; in particolare esso può:

- a)** predisporre il regolamento interno riguardante lo svolgimento dei servizi del Club

- b)** deliberare circa l'indirizzo, lo svolgimento e l'estensione delle attività del Club, nei limiti del presente Statuto, nonché delle delibere dell'Assemblea;
- c)** formulare le proposte da sottoporre all'Assemblea dei soci;
- d)** predisporre i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre, per l'approvazione, all'Assemblea dei Soci;
- e)** proporre l'ammontare della quota di iscrizione e della quota annuale.

Art. 12.- Il Consiglio Direttivo elegge tra i propri membri, a scrutinio segreto, un Presidente, un Segretario ed un Tesoriere. Qualora lo ritenga opportuno, il Consiglio Direttivo potrà eleggere fra i suoi membri un Vice Presidente. Potrà altresì delegare cariche operative in relazione alle attività da svolgere. I Consiglieri che, senza giustificato motivo, disisteranno due riunioni consecutive del Consiglio, saranno ritenuti dimissionari.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che questi lo ritenga opportuno, oppure a richiesta di almeno quattro dei suoi membri.

Per la validità della seduta del Consiglio Direttivo occorre la presenza di almeno 5 (cinque) dei suoi componenti. Il Consiglio decide a maggioranza assoluta di voti: in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Art. 13.- Il Presidente è il legale rappresentante del Club. Il Presidente può compiere tutti gli atti non riservati espressamente alla competenza dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo per il raggiungimento dei fini statutari. In particolare egli può invitare alle riunioni del Consiglio Direttivo ed a quelle dell'Assemblea, senza diritto di voto, rappresentanti di Pubbliche Amministrazioni, Enti od Associazioni, nonché esperti in particolari materie e ciò ogni qualvolta lo

ritenga utile all'attività del Club.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 14.- Il controllo dell'Amministrazione del Club è affidato ad un Collegio composto da tre Revisori effettivi e da due supplenti eletti a scrutinio segreto dall'Assemblea dei Soci. I Revisori provvedono alla nomina del loro Presidente.

Essi durano in carica come il Consiglio Direttivo e possono essere rieletti.

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art. 15.- Il Collegio dei Probiviri, composto di tre membri effettivi che tra loro eleggeranno un Presidente, e da due supplenti, dirime le controversie tra i soci e quelle tra il Consiglio Direttivo e i Soci. Il Collegio dei Probiviri è eletto a scrutinio segreto dall'Assemblea dei Soci.

I Probiviri durano in carica come il Consiglio Direttivo e possono essere rieletti.

LIBRI SOCIALI

Art. 16.- Vengono istituiti e mantenuti aggiornati:

- *un libro cassa;
- *un libro Verbali dell'Assemblea dei Soci;
- *un libro Verbali del Consiglio Direttivo;
- *un libro Verbali del Collegio dei Revisori dei Conti;
- *un libro Verbali del Collegio dei Probiviri;
- *un libro Inventari.

NORME FINANZIARIE

Art. 17.- Le entrate ed il patrimonio del Club sono costituiti:

- a)** dalle quote di adesione annuale dei Soci;
- b)** da eventuali contributi di soci e di terzi che usufruiscono di servizi;
- c)** da contributi di Enti Pubblici;
- d)** da contributi di Istituzioni Private;
- e)** da proventi di attività o manifestazioni

organizzate dal Sodalizio.

Art. 18.- L'esercizio finanziario comincia con il primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno. Ogni spesa dovrà essere contenuta nei limiti degli stanziamenti fatti nel bilancio preventivo.

Art. 19.- I soci hanno l'obbligo di regolarizzare la loro posizione amministrativa con il versamento della quota sociale entro il giorno 15 (quindici) marzo di ogni anno. Dopo tale data e non oltre il 31 (trentuno) marzo seguente il Consiglio Direttivo delibera per i morosi la cancellazione da Libro Soci, salvo esaminare e sanare i casi di ritardo dovuti a forza maggiore nel frattempo accertati.

ELEZIONE DELLE CARICHE SOCIALI

Art. 20.- Ogni due anni, durante l'Assemblea ordinaria dei Soci, si procederà all'elezione delle cariche sociali o al loro rinnovo. Il Consiglio Direttivo uscente predisporrà ed illustrerà le modalità delle operazioni di voto e di scrutinio. Qualora

in corso di mandato venissero a mancare per qualsiasi ragione uno o più eletti alle cariche sociali, questi saranno sostituiti dai primi non eletti per la stessa carica.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 21.- L'Assemblea dei soci, con deliberazione approvata da almeno 3/4 (tre quarti) dei soci presenti aventi diritto al voto, potrà deliberare lo scioglimento del Club provvedendo alla nomina di uno o più liquidatori che destineranno in beneficenza gli eventuali residui attivi. I Revisori dei Conti in carica al momento della messa in liquidazione, eserciteranno le loro funzioni fino al termine delle operazioni relative.

Art. 22.- Il presente Statuto potrà essere modificato *mediante referendum fra tutti i soci in regola col tesseramento, con la maggioranza dei voti espressi.*

Art. 23.- Per tutto quanto non previsto dal presente, si farà riferimento alle norme di legge in vigore per organismi analoghi.



Il presente Statuto, approvato all'unanimità dall'Assemblea Costitutiva del **Camper Club Alto Adige - Südtirol del 12 giugno 1986**, formato da 23 articoli, entra subito in vigore.

Il Presidente

In colore blu sono indicate le modifiche apportate dal referendum fra i soci conclusosi il **3 maggio 2007** con lo spoglio pubblico delle schede